

Scambio di note del 16 luglio 2012

tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 154/2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Entrato in vigore il 16 luglio 2012

Traduzione¹

Missione della Svizzera
presso l'Unione europea

Bruxelles, 16 luglio 2012

Segretariato generale
del Consiglio dell'Unione europea
Direzione generale D
Giustizia e affari interni
Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 20 giugno 2012, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004², riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l'articolo 14 paragrafo 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera:

Regolamento (UE) n. 154/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

RS 0.362.380.52

¹ Dal testo originale inglese.

² RS 0.362.31

Documento del Consiglio:

PE-CONS 75/1/11 REV 1 VISA 262 COMIX 828 CODEC 2378

Data di adozione: 15 febbraio 2012»³

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell'Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 20 giugno 2012 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

³ Regolamento (UE) n. 154/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 feb. 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), nella versione secondo GU L 58 del 29.02.2012, pag. 3.